



Roma, 23 Settembre 2022

Dalla Segreteria Nazionale

CONTRATTO 2019/2021

La circolare

SPECIALE CIRCOLARE APPLICATIVA CONTRATTO - 3^A PARTE

(...)

La procedura di assegnazione del congedo solidale è gestita dalla DAGEP ovvero dall'Ufficio di appartenenza del richiedente

qualora lo stesso usufruisca di congedo solidale ceduto direttamente. Con particolare riferimento al funzionamento del sistema centralizzato, si precisa che esso opererà secondo sessioni aventi cadenza mensile, articolate in tre fasi successive:

- una fase iniziale, della durata non inferiore a quattordici giorni, riservata alla raccolta delle richieste di assegnazione;
- una fase centrale, della durata non inferiore a sette giorni, destinata alla raccolta delle cessioni;
- una fase finale, dedicata all'assegnazione del congedo solidale.

Nel mese di dicembre le durate minime della fase iniziale e di quella centrale sono ridotte al fine di consentire la fruizione del congedo solidale entro l'anno in corso. L'apertura delle varie fasi, cui dovrà essere data la massima diffusione tra il personale dipendente, è dichiarata con congruo anticipo dalla DAGEP che renderà noto, al momento dell'avvio della fase centrale, il numero di giorni complessivamente richiesti al fine di partecipare al personale le effettive esigenze dei colleghi che richiedono il congedo solidale.

Ricevuta l'istanza, l'Ufficio di appartenenza, entro la scadenza della fase iniziale di ciascuna sessione, inserisce nel sistema centralizzato una sola istanza per ciascuno dei dipendenti interessati, verificando preliminarmente che:

- la certificazione comprovante lo stato di salute del minore sia rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata sulla base della scheda di cui all'allegato n. 1;
- l'istanza sia formulata con riferimento a una richiesta di congedo solidale non superiore a trenta giorni;
- non venga superato il limite di centoventi giorni annui di congedo solidale prescritto dalla norma, nell'ipotesi di pregresse richieste.

Durante la fase centrale, il sistema informatizzato raccoglie cronologicamente, in forma anonima, le giornate di congedo solidale cedute; tale fase può chiudersi anticipatamente, rispetto alla durata prestabilita, qualora il numero delle giornate cedute abbia raggiunto quello delle giornate richieste. Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità di assicurare che i dati personali relativi al minore e all'istante siano raccolti, trattati e custoditi dall'Ufficio di appartenenza del richiedente nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; essi, pertanto, non devono essere inseriti nel sistema centralizzato, né essere trasmessi alla DAGEP. Il personale che intende cedere giornate di congedo solidale deve comunicare, in forma scritta, all'Ufficio di appartenenza le giornate che intende cedere precisando se esse rientrano nell'annualità in corso o in quella immediatamente precedente e che

si tratta di giorni spettanti, non ancora fruiti ed eccedenti le quattro settimane annue quantificate, come già accennato, nel limite minimo di venti e massimo di ventiquattro giorni in ragione dell'articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni lavorativi nel corso dell'anno. L'Ufficio di appartenenza, contestualmente all'invio al sistema centralizzato dei giorni di congedo solidale ceduti, li cancella dalla posizione del dipendente cedente.

Nella fase finale, la DAGEP provvede ad assegnare agli Uffici di appartenenza dei richiedenti i giorni di congedo solidale, riferiti a ciascuna istanza, per essere da questi ultimi accreditati ai richiedenti. Qualora il numero di giorni di congedo solidale offerti risulti inferiore a quello dei giorni richiesti e le istanze siano plurime, le giornate cedute sono distribuite tra tutti i richiedenti secondo i seguenti criteri:

- assegnazione di giorni al maggior numero possibile di interessati, secondo proporzionalità rispetto all'entità della richiesta da ciascuno manifestata;
- assegnazione, in favore di ciascun richiedente individuato, dei giorni entro i limiti delle istanze rispettivamente presentate;
- redistribuzione dei giorni eventualmente residui attraverso meccanismi standard certificati di randomizzazione.

I giorni di congedo solidale eventualmente non assegnati nella singola sessione sono accantonati dal sistema centralizzato e riportati alla sessione successiva, ai fini del soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze; analogamente, i giorni di congedo solidale non fruiti dal dipendente ricevente entro il 31 dicembre di ciascun anno devono essere reimmessi, a cura dell'Ufficio di appartenenza, nel sistema centralizzato per essere nuovamente assegnati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che ne disciplinano la fruizione. Il citato Accordo, inoltre, ha stabilito che le giornate di congedo ordinario relativo all'anno in corso, cedute e non riassegnate entro il 31 dicembre del medesimo anno, possono essere nuovamente attribuite e fruiti entro i diciotto mesi successivi, alla luce dei principi generali di cui all'articolo 9, comma 1, del d.P.R. n. 39 del 2018. Sono espunti automaticamente dal sistema centralizzato, in quanto non più utilmente fruibili ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 57 del 2022:

- i giorni di congedo ordinario, trascorso il termine di diciotto mesi dall'anno di spettanza previsto dall'articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018;
- i giorni di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, decorso il termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Con riferimento, invece, alle ipotesi di cessione diretta delle giornate di congedo solidale, si precisa che il personale interessato deve manifestare la propria disponibilità in forma scritta all'Ufficio di appartenenza che provvede a darne immediata comunicazione all'Ufficio di appartenenza del dipendente ricevente. In analogia a quanto previsto nella procedura di assegnazione con sistema centralizzato:

- a) l'Ufficio di appartenenza del dipendente ricevente deve verificare che la certificazione comprovante lo stato di salute del minore sia rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata sulla base della scheda di cui all'Allegato n. 1, che l'istanza sia formulata con riferimento a una richiesta di congedo solidale non superiore a trenta giorni e che non sia superato il limite di centoventi giorni annui di congedo solidale prescritto dalla norma, nell'ipotesi di pregresse richieste;
- b) l'Ufficio di appartenenza del dipendente cedente, prima di trasmettere la cessione di congedo solidale, deve verificare che i giorni ceduti sono quelli ancora spettanti, non ancora fruiti ed eccedenti le quattro settimane annue, quantificate nei limiti minimo di venti e massimo di ventiquattro giorni in ragione dell'articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni nel corso dell'anno.

Anche in tale caso, i giorni di congedo solidale non goduti dal dipendente ricevente entro il 31 dicembre, se ancora utilmente fruibili secondo i termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali, devono essere restituiti al dipendente cedente, a cura degli uffici di appartenenza.

L'Accordo, infine, prevede la comunicazione annuale, alle OO.SS. firmatarie dell'Accordo recepito con il d.P.R. n. 57 del 2022, del numero delle giornate complessivamente cedute, di quelle complessivamente assegnate, entrambe con l'indicazione delle province di provenienza e di destinazione, nonché il numero delle giornate complessivamente fruiti. Per gli anni 2022 e 2023 il numero delle giornate complessivamente cedute e quello delle giornate complessivamente assegnate è comunicato semestralmente alle OO.SS. per la verifica dell'applicazione dell'istituto in argomento la cui disciplina pattizia ha carattere sperimentale e può essere oggetto di revisione in

relazione alle eventuali problematiche emerse in fase di prima applicazione.

Si precisa, infine, che per la contabilizzazione della nuova assenza è stata attivata, all'interno del sistema PS Personale, una nuova voce di assenza "congedo solidale" visibile con la generica dicitura "congedo ordinario" nelle stampe che vengono prodotte per uso d'ufficio. (...)

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO (Articolo 23)

La disposizione integra il quadro normativo vigente in materia di trattamento economico di trasferimento a favore del personale che abbia titolo all'alloggio di servizio in relazione all'incarico ricoperto e abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, prevedendo il rimborso, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, degli oneri sostenuti, derivanti dal deposito di mobili e masserizie presso terzi, nelle more dell'effettiva consegna dell'alloggio di servizio per cause indipendenti dalla volontà dell'interessato.

Resta confermata altresì la possibilità per il predetto personale, di richiedere, fino all'assegnazione del predetto alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, il rimborso del canone per un importo massimo di euro 775,00 mensili.

La disposizione stabilisce, altresì, che il personale ha facoltà di optare per la riduzione degli importi mensili previsti in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi, fino a un massimo di sei, di durata dei benefici.

TUTELA DELLA GENITORIALITÀ (Articolo 24)

L'articolo 24, al fine di agevolare una lettura coordinata delle disposizioni vigenti, ripropone, con alcune integrazioni, il contenuto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 in materia di tutela delle lavoratrici madri.

In via preliminare si rappresenta che è stata modificata la rubrica della norma in "Tutela della genitorialità", atteso che essa contiene interventi ulteriori rispetto a quelli riservati, inizialmente, alle sole "lavoratrici madri".

Infatti, la nuova lettera a), del comma 1, della disposizione in esame estende l'esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori (e non più, quindi, solo tra coniugi, come previsto dalla previgente versione della norma) dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età, al fine di rispondere maggiormente alle esigenze di organizzazione nella gestione dei predetti minori e di provvedere alle materiali esigenze degli stessi. Con l'occasione si ricorda che, come già precisato con la circolare n. 333-A/9807.B.7 del 26 maggio 2008, per poter accedere al beneficio in questione, è necessario che l'orario di servizio dei genitori coincida in modo completo.

Ciò significa che l'Amministrazione, a richiesta di uno dei genitori, è tenuta ad accordare il beneficio solo qualora vi sia coincidenza temporale tra i turni di servizio degli stessi (mattina-pomeriggio-sera) e non anche nell'ipotesi in cui i diversi servizi coincidano solo in modo parziale o residuale, ovvero qualora l'organizzazione degli uffici nei quali i genitori dipendenti prestano rispettivamente la propria attività, non consenta una effettiva alternanza di impiego in ragione della tipologia dei turni di servizio ivi esistenti.

Si rammenta, infine, che la Commissione Paritetica, nella seduta del 9 aprile 2008, ha precisato che "fermo restando il divieto di sovrapposizione completa dei turni, gli Uffici sono tenuti ad agevolare al massimo le esigenze del personale interessato, anche facendo ricorso ad altri istituti previsti dalla normativa vigente (orario flessibile, mobilità interna)".

La lettera e), al fine di dirimere dubbi interpretativi sorti nel tempo, chiarisce che il divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata il personale con figli di età inferiore a tre anni, senza il consenso dell'interessato, vige qualora lo stesso abbia proposto, alternativamente, istanza per essere esonerato dai turni continuativi, dai turni notturni o dalla sovrapposizione dei turni.

Pertanto il beneficio de quo deve essere riconosciuto al personale che abbia precedentemente richiesto e ottenuto l'esonero dai turni continuativi, ovvero l'esonero dai turni notturni o, infine, l'esonero dalla sovrapposizione dei turni non essendo, al riguardo, necessaria la concomitante ricorrenza delle tre condizioni.

Inoltre, il divieto di inviare in missione fuori sede per più di una giornata il personale con figli di età inferiore a tre anni senza il consenso, è stato espressamente esteso anche alle missioni all'estero.

SIAP-Info@m

**N. 24
del 23 Settembre 2022****Direttore Responsabile**

Giuseppe Tiani

**Responsabile
di redazione**

Loredana Leopizzi

RedazioneEnzo Delle Cave
Pietro Di Lorenzo
Fabrizio Iannucci
Luigi Lombardo
Massimo Martelli
Marco Oliva
Francesco Tiani
Roberto Traverso**Collaboratori**Giuseppe Crupi
Vito VentrellaSede: Via delle Fornaci, 35
00165 ROMAinfo@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Siti web - Informazione on line

www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005

La lettera f), chiarisce, in via interpretativa, che il beneficio dell'esonero a domanda dal turno notturno deve essere riconosciuto al personale che assiste un soggetto disabile per il quale risulta già godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La disposizione contrattuale riconduce i benefici in questione nell'ambito del complessivo impianto disegnato dal legislatore della legge 104 del 1992 che, in generale, attribuisce "agevolazioni" (così si intitola, appunto, la rubrica dell'articolo 33) al lavoratore dipendente solo qualora esso assista una persona con handicap in situazione di gravità e, quindi, con preciso riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992.

Si rappresenta che a latere del contratto è stato sottoscritto un Addendum nel quale è stato previsto, tra l'altro, di "valutare la possibilità di prevedere agevolazioni nello svolgimento del turno/servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con handicap che non presenti connotazione di gravità" nell'ambito delle future iniziative da adottare, naturalmente, con riferimento a tutto il personale del Comparto Sicurezza-Difesa.

Il comma 2, innovativamente, riconosce ai genitori di studenti del primo ciclo di istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, il diritto di usufruire, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, di orari di lavoro flessibili per assistere i figli nelle attività scolastiche a casa quando ciò sia richiesto dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo i e linee guida in materia emanate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge n. 170 del 2010.

Ai fini del beneficio in questione, si precisa che il primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, ha la durata di otto anni ed è costituito dalla scuola primaria (della durata di cinque anni) e dalla scuola secondaria di primo grado (della durata di tre anni). (prosegue nel prossimo numero)

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Per le **CONVENZIONI** che il SIAP ha stipulato a favore degli iscritti e dei famigliari, è possibile collegarsi alla pagina dedicata raggiungibile da [QUI](#)

Seguici anche sui nostri canali social

